

Contraddittorio preventivo a doppia uscita

Diritti del contribuente

Il provvedimento comunicato dovrà indicare l'istanza di accertamento

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

Lo schema di provvedimento comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo dovrà recare, oltre all'invito a formulare le osservazioni, anche quello alla presentazione dell'istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, istanza che però risulta alternativa rispetto alle osservazioni. Sarà tuttavia sempre possibile, una volta formulate le osservazioni, in presenza di comune accordo tra le parti, passare alla fase dell'accertamento con adesione.

Il testo del decreto legislativo attuativo dell'accertamento, all'esame del Consiglio dei Ministri di oggi, disegna un iter reso macchinoso dall'intrecciarsi del contraddittorio con l'accerta-

mento con adesione. Come già evidenziato su queste pagine, sarebbe stato forse più rispondente alla diversa logica dei singoli istituti, tenere separate le due procedure.

La nuova disciplina dell'accertamento con adesione riguarderà sia gli atti di accertamento che gli avvisi di recupero. In attesa di capire quali atti saranno esclusi dal contraddittorio preventivo (al riguardo è prevista l'emissione di un Dm dedicato), la bozza di decreto detta termini e regole da rispettare. In primo luogo, si stabilisce che lo schema di atto (il testo del Dlgs menziona uno «schema di provvedimento», ma le nuove norme dello Statuto fanno riferimento a uno «schema di atto») inviato ai fini dell'attivazione del contraddittorio contenga anche l'indicazione della possibilità di presentare entro 30 giorni istanza di accertamento con adesione.

Tale facoltà è alternativa rispetto alla possibilità di formulare osservazioni (si nota che lo Statuto fa invece un improprio riferimento alle «controdeduzioni») entro la scadenza di 60 giorni. Se il contribuente presenta l'istanza di adesione e l'accordo non si chiude, nei riguardi dell'atto di rettifica successivo

non sarà più ammessa la possibilità dell'accertamento con adesione.

Se invece il contribuente si limita a formulare le osservazioni nei 60 giorni, senza proporre istanza di accertamento con adesione, e l'ufficio non le accoglie, nei confronti del provvedimento impositivo successivo c'è ancora una chance. Viene infatti prevista la possibilità di proporre per la prima volta istanza di accertamento con adesione, entro 15 giorni dalla notifica dell'atto. In tale eventualità, il termine per ricorrere è sospeso per soli 30 giorni. Si stabilisce inoltre che nel corso della procedura di accertamento con adesione attivata dopo la fase infruttuosa del contraddittorio preventivo l'ufficio non è obbligato a tener conto di elementi di fatto diversi da quelli proposti nelle osservazioni del contribuente.

Il Dlgs stabilisce che se il contribuente presenta le osservazioni, la fase del contraddittorio preventivo può sempre convertirsi in accertamento con adesione, di comune accordo tra le parti.

Non cambia nulla invece in caso di accertamento escluso dall'obbligo del contraddittorio preventivo. In tale eventualità, infatti, l'istanza di

accertamento con adesione potrà essere trasmessa entro gli ordinari termini per ricorrere, con applicazione della sospensione di 90 giorni dei termini medesimi.

Nello schema di decreto oggi in esame non viene eliminata l'asimmetria della proroga dei termini dell'accertamento rispetto all'analoga previsione dell'art. 6 bis dello Statuto dei diritti del contribuente.

In particolare, mentre in quest'ultimo documento si stabilisce una proroga di 120 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, qualora tale termine sia successivo a quello di decadenza dell'accertamento oppure scada a meno di 120 giorni da quest'ultimo, nella procedura di accertamento con adesione la tempistica risulta diversa (e risulta invariata).

Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dagli atti emessi dal 30 aprile prossimo. Ne consegue che per gli atti emessi prima di tale data continuano a valere le clausole attuali dell'accertamento con adesione, compreso il contraddittorio di cui all'articolo 5 ter del Dlgs 218/1997.